



OMISSIS

Come si può evincere, pertanto, la procedura di stabilizzazione cui l'Amministrazione può provvedere, dopo apposita istruttoria e autorizzazione ministeriale, riguarda in via primaria e specifica i lavoratori precari che fanno parte dell'organico effettivo della CRI; in altri termini, i lavoratori stabilizzabili in base alla legge finanziaria 2007, oltre a dover possedere i requisiti soggettivi espressamente indicati dalla legge e quelli oggettivi di discrezionale valutazione amministrativa, dovranno essere comunque distinti in due differenti categorie e profili professionali: i soggetti che operano a fini istituzionali dell'Ente e quelli che operano per via di attività organizzate e gestite dall'Ente medesimo ma a causa di convenzioni con altri soggetti, quali, il SSN, le USL, la Regione, gli enti locali.

Solamente sulla base di tale distinzione, infatti, si può pervenire ad un corretto inquadramento del problema che la CRI si è trovata ad affrontare per gestire al meglio la situazione dei lavoratori a tempo non indeterminato negli ultimi anni.

L'assoluta specialità della normativa che, nel tempo, ha disciplinato le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Croce Rossa Italiana nell'ambito delle varie e molteplici convenzioni stipulate col SSN (prorogando, inoltre, quelle già in atto), è fatto noto: si vedano le leggi finanziarie degli anni successivi al 2003, cui risale tra l'altro il contratto di assunzione dell'appellato, l. n. 26/2005; l. n. 80/2006; l. n. 296/2006; l. n. 244/2007.

La specialità di tale normativa - destinata a prevalere sulla normativa generale che disciplina il contratto a termine nell'impiego privato - ha portato, come generalmente riconosciuto, a situazioni di "precariato" anomalo, conseguenza di un improprio utilizzo di formule flessibili per tipologie che avrebbero in realtà dovuto essere inserite nell'organico stabile della CRI, con conseguenziale stipula di contratto a tempo indeterminato.

Proprio grazie al comma 519 di cui si discute, il legislatore ha voluto fornire una disposizione speciale che "trova la sua causa nell'utilizzo improprio del lavoro flessibile e nel ricorso ai contratti di natura temporanea in ragione di fabbisogni permanenti dell'amministrazione".

OMISSIS - - - -

In tali fattispecie, quindi, risulta dimostrato come il personale assunto in regime di convenzione non svolge compiti connessi con la funzione istituzionale della CRI ma, piuttosto, attività riferite a funzioni pubbliche proprie dei soggetti coi quali l'Ente stipula il negozio giuridico.

OMISSIS - - - -

Appare chiaro, allora, che l'attività lavorativa svolta dal Sig. ~~XXXXXX~~ - Autista/Scrittore Az - non possa essere inquadrata sotto alcun profilo all'interno dell'attività di "natura istituzionale dell'Ente" come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, e pertanto, sia stata correttamente escluso,

vista l'interpretazione di cui al comma 519, art. 1, l. n. 296/2006, dalla procedura di stabilizzazione in data sulla base del medesimo articolo.

MISSIS

Premesso tutto quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### Conclusioni

16

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello edita, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. [redacted]/2009, dichiarare infondato il diritto del Sig. [redacted] alla stabilizzazione nell'organico del personale a tempo indeterminato di Croce Rossa e mandare assolta l'Amministrazione ricorrente dall'obbligo di assunzione e corresponsione del trattamento retributivo dovutogli in base alla stessa.


Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si allegano e si producono:

- copia autentica sentenza impugnata;
- fascicolo di primo grado;
- giurisprudenza citata.

Genova, 27 maggio 2009

Matilde Pugliaro  
Avvocato dello Stato



CORTE D'APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE IV LAVORO  
Depositata in Cancelleria il 28 MAG. 2009

L'OPERATORE CANCELLIERO DI  
AGENZIA [redacted]

PTO